

ENERGIA: Energia rinnovabile - Biogas e biometano - Procedura abilitativa semplificata - Variante al progetto - Avvio del procedimento per l'annullamento, ex artt. 7, 10, 10 bis, 19 co. 4, 21 nonies L. n. 241/90 - Controdeduzioni - Mancata adozione di un provvedimento espresso - Accertamento del silenzio inadempimento - Sussistenza.

Tar Puglia - Bari, Sez. III, 21 aprile 2022, n. 543

“[...] Il Comune intimato, pur difendendosi in questa sede, omette di convocare la Conferenza di servizio e di adottare gli atti conclusivi sulle istanze della ricorrente sicché, in assenza di provvedimenti espressi, sussiste il silenzio inadempimento.

Il ricorso avverso il silenzio (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo) si connota come processo declaratorio diretto ad accertare la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione a provvedere a fronte di un'istanza del privato, configurandosi una fattispecie di inerzia censurabile tutte le volte in cui la P.A. contravvenga a un preciso obbligo di rendere una decisione espressa, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell'azione amministrativa quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento.

Nel caso di specie, l'obbligo di provvedere deriva dalla vigente normativa di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011 e all'art. 6 della L.R. n. 25/2012.

Pertanto, l'Amministrazione intimata deve convocare la Conferenza di servizi e porre in essere, con attenzione, l'attività conseguente, adottando un provvedimento finale motivato in ordine alle pendenti domande della ricorrente, verificati i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale [...]”.

FATTO e DIRITTO

I - La Rosa S.r.l., società operante nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia rinnovabile (in particolare, biogas e biometano), in data 15.7.2020 presentava al Comune di Trani un'istanza recante il prot. n. 34594, volta all'avvio della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011 e all'art. 6 della L.R. n. 25/2012 *“al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni, tramite Conferenza dei Servizi, nonché degli atti di assenso e nulla osta previsti”*, per l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano, mediante digestione anaerobica di matrici agricole avente capacità di 500 Sm/h, operante mediante l'utilizzo di biomasse della filiera corta (sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici), per l'esercizio del quale la società aveva stipulato con alcune imprese agricole del territorio accordi volti alla fornitura continuativa di biomasse.

In data 13.1.2021 - come da nota prot. n. 1888 - la ricorrente presentava una variante al progetto, consistente nella redistribuzione di alcuni elementi di impianto nel *layout* e in una modifica in riduzione del diametro di alcune vasche, con conseguente deposito di nuovi elaborati grafici e di una parziale modifica delle Relazioni tecniche.

Il Comune di Trani, con nota prot. n. 38035 del 16.7.2021 - a distanza di oltre sei mesi dalla data di presentazione della variante recante la definitiva localizzazione dell'impianto - comunicava all'odierna ricorrente la presenza di *“motivi ostativi (ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/90), relativamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio così come previsto dal D.lgs. 222/2016”*, con contestuale *“Comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento, ai sensi degli artt. 7, 10, 10 bis, 19 comma 4, 21 nonies, della PAS di variante del 13.1.2021 n. prot. 1888 per non conformazione del titolo di P.A.S. Procedura Abilitativa Semplificata e relativa diffida inizio lavori”*.

Con la nota sopra menzionata, il Comune di Trani contestava alla ricorrente la non utilizzabilità della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011, quale titolo autorizzatorio per l'impianto, ritenendo necessario provvedere mediante il rilascio di diverso titolo (Autorizzazione, anziché PAS), ai sensi del *“D.lgs. n. 222/2016, Tab. A - sez. II punto 3 Impianti alimentati da fonti rinnovabili”*.

Nel merito, poi, il Comune di Trani eccepiva la non conformità dell'intervento rispetto all'art. 4.08.4 ed all'art. 4.09.9.1 b delle N.t.a. del P.U.C. vigente, vale a dire alla destinazione agricola dell'area interessata dal progetto di impianto.

La contestuale comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela *ex art. 21-nonies* della legge n. 241 del 1990 troverebbe la sua fonte, infine, in presunte *“dichiarazioni non veritiere relativamente alla compatibilità urbanistica ed alla procedura utilizzata”*, nonché in una *“valutazione comparativa tra l'interesse privato e quello pubblico, trovando prevalenza il secondo”*.

La Rosa S.r.l. prontamente riscontrava la nota comunale, in data 27.7.2021, rilevando nel merito: a) la correttezza del ricorso alla PAS che, per l'art. 8-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 28 del 2011 *“si utilizza... per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora”*, in luogo dell'Autorizzazione di cui all'art. 5 del medesimo Decreto che riguarda, invece, gli impianti di dimensioni maggiori; b) la compatibilità dell'intervento con la destinazione agricola dell'area ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387 del 2003 (cfr.: Corte cost. sentenza n. 166/2014).

Il Comune di Trani rimaneva inerte, non avendo più adottato alcun provvedimento espresso (nonostante La Rosa S.r.l. abbia anche presentato chiarimenti scritti nelle date 1.10.2021, 11.10.2021 e 16.11.2021).

Essendo decorsi i termini per l'istruttoria del procedimento, mediante indizione di Conferenza di servizi ed essendo spirato il termine per l'esercizio dell'autotutela, la ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 23.12.2021 e depositato il 27.12.2021, per chiedere l'accertamento del silenzio inadempimento.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dei termini di conclusione del procedimento, violazione dell'art. 6, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 28/2011, violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, anche con riferimento al provvedimento di annullamento in autotutela.

Si costituisce il Comune di Trani per resistere nel giudizio.

Nella camera di consiglio del 20 aprile 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – Il Comune intimato, pur difendendosi in questa sede, omette di convocare la Conferenza di servizio e di adottare gli atti conclusivi sulle istanze della ricorrente sicché, in assenza di provvedimenti espressi, sussiste il silenzio inadempimento.

Il ricorso avverso il silenzio (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo) si connota come processo declaratorio diretto ad accertare la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione a provvedere a fronte di un'istanza del privato, configurandosi una fattispecie di inerzia censurabile tutte le volte in cui la P.A. contravvenga a un preciso obbligo di rendere una decisione espressa, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell'azione amministrativa quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento.

Nel caso di specie, l'obbligo di provvedere deriva dalla vigente normativa di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011 e all'art. 6 della L.R. n. 25/2012.

Pertanto, l'Amministrazione intimata deve convocare la Conferenza di servizi e porre in essere, con attenzione, l'attività conseguente, adottando un provvedimento finale motivato in ordine alle pendenti domande della ricorrente, verificati i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale.

IV - In conclusione, per le sopraesposte motivazioni, il ricorso avverso il silenzio va accolto, con declaratoria dell'obbligo di provvedere del Comune di Trani, entro sessanta giorni (art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo) dalla comunicazione a cura della Segreteria, o, se antecedente, dalla notificazione a istanza della parte interessata della presente sentenza.

V - È nominato sin d'ora un commissario *ad acta*, nella persona del Prefetto di B.A.T. o di un qualificato funzionario dal medesimo delegato, affinché provveda (nei successivi 60 giorni) in sostituzione del Comune, per il caso in cui resti inadempiente.

VI - In conclusione, il ricorso avverso il silenzio è accolto nei termini di cui alla motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione.

Condanna il Comune di Trani alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.

Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Prefetto della provincia di B.A.T.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
